

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Med-Or
in data 13/12/2022 (prima edizione)

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
1.1	La responsabilità amministrativa degli Enti	4
1.2	I reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (c.d. Reati Presupposto)	5
1.3	Le sanzioni previste dal Decreto	6
1.4	La condizione esimente della responsabilità amministrativa	10
1.5	I reati commessi all'estero	11
2.	LA FONDAZIONE MED-OR E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ..	12
2.1	Premessa	12
2.2	i destinatari del modello	14
2.3	La struttura del Modello	14
2.4	le finalità del modello.....	17
2.5	Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello	18
2.6	I presidi di controllo ai fini del D.Lgs. 231/01	19
2.7	le modifiche ed integrazioni del modello	21
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.1	La composizione e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza	21
3.2	Le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca del mandato ai membri dell'OdV	23
3.3	Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	25
3.4	L'informativa dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	26
3.5	I flussi informativi e le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza ...	27
3.5.1	I flussi informativi	27
3.5.1.1	I flussi informativi periodici	27
3.5.1.2	Le informative ad hoc.....	28
3.5.2	le segnalazioni	28
4.	LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO VERSO L'INTERNO E VERSO L'ESTERNO	29
4.1	La formazione del personale	29
4.2	l'informativa a consulenti, fornitori, <i>partner</i> e terze parti in genere ...	30
5.	IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	30
5.1	Principi generali	30
5.2	Le misure nei confronti degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti	32
5.2.2	Le sanzioni per i lavoratori dipendenti (impiegati e quadri)	33
5.2.3	Le sanzioni per i dirigenti	33
5.2.4	le misure nei confronti dei consulenti, fornitori, <i>partner</i> e terze parti in genere, e dei i membri dell'organismo di vigilanza.....	33
5.3	Il procedimento di applicazione delle sanzioni	34

5.3.1	Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei membri del collegio dei revisori dei conti	34
5.3.2	le misure nei confronti dei componenti del comitato scientifico e dell'international board.....	35
5.3.3	Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti	36
5.3.4	Il procedimento nei confronti dei Destinatari terzi del Modello	37
5.3.5	Il procedimento nei confronti dei membri dell'organismo di Vigilanza	37
6.	L'AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	37

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231


1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. 231/01") stabilisce la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Il complesso normativo prevede la responsabilità amministrativa di società e associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito, gli "Enti") derivante da alcune tipologie di reato (c.d. "reati presupposto", v. 1.2 *infra*) commesse, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- a. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "apicali");
- b. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "sottoposti").

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).



Per affermare la responsabilità dell'Ente è altresì necessario l'accertamento della sua colpa in organizzazione, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive idonee a

prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui ai punti *sub a)* e *b)* (v. più approfonditamente *infra*, par. 1.4).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica ed è oggetto di autonomo accertamento nel corso del medesimo procedimento a carico della persona fisica imputata del reato presupposto, davanti al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

La responsabilità dell'Ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 (C.D. REATI PRESUPPOSTO)

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente richiamati dal Decreto.

Si elencano di seguito i reati che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità degli Enti:

- art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹;
- art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati²;
- art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata³;
- art. 25: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio⁴;
- art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento⁵;
- art. 25 bis.1: delitti contro l'industria e il commercio⁶;
- art. 25 ter: reati societari⁷;
- art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁸;
- art. 25 quater.1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁹;

¹ Articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020.

² Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato da ultimo dal D.L. n. 105/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

³ Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009.

⁴ Articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020.

⁵ Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016.

⁶ Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009.

⁷ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 38/2017.

⁸ Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003.

⁹ Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006.

- art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale¹⁰;
- art. 25 sexies: reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato¹¹;
- art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro¹²;
- art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio¹³;
- art. 25 octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti¹⁴;
- art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁵;
- art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁶;
- art. 25 undecies: reati ambientali¹⁷;
- art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁸;
- art. 25 terdecies: razzismo e xenofobia¹⁹;
- art. 25 quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati²⁰;
- art. 25 quinquiesdecies: reati tributari²¹;
- art. 25 sexiesdecies: contrabbando²²;
- art. 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale²³;
- art. 25 duodevicies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici²⁴;
- reati transnazionali²⁵.

1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Il Decreto stabilisce specifiche sanzioni a carico dell'Ente che sia riconosciuto responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato (art. 9 e ss.), come di seguito specificate.

a) La sanzione pecuniaria

¹⁰ Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016.

¹¹ Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005.

¹² Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dalla L. n. 81/2008.

¹³ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014.

¹⁴ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021.

¹⁵ Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009.

¹⁶ Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009.

¹⁷ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015.

¹⁸ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. n. 161/2017.

¹⁹ Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017.

²⁰ Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019.

²¹ Articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019 e aggiornato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020.

²² Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020.

²³ Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22;

²⁴ Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22;

²⁵ Articolo 10, Legge n. 146/2006.

In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della pena, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione²⁶.

L'art. 12 stabilisce che l'importo della sanzione pecuniaria è ridotto se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Analogamente, ai sensi dell'art. 12, co. 2, sono previste riduzioni della sanzione quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- oppure è stato adottato e reso operativo un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito anche "Modello").

b) Le sanzioni interdittive

Sono previste le seguenti sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività²⁷;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Un diverso trattamento sanzionatorio è previsto in caso di responsabilità dell'Ente dipendente dai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, laddove la sanzione interdittiva si applica per una durata non inferiore a quattro

²⁶ Secondo l'art. 10, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; mentre l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

²⁷ L'art. 16 prevede che "può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività". Inoltre, "Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni". Da ultimo, "Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività".

anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti c.d. "apicali", e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato invece commesso da uno dei soggetti c.d. "sottoposti" (art. 25, co. 5).

Ai sensi dell'art. 13, le sanzioni interdittive si applicano in relazione agli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Non si applicano invece quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 17 le sanzioni interdittive non si applicano inoltre quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In linea generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un Ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'Ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale. In tale ipotesi, il profitto eventualmente derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca (art. 15).

Tali misure possono essere applicate all'Ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi

tali da far ritenere la responsabilità dell'Ente, nonché il pericolo fondato che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora l'Ente presti un servizio di interesse per la collettività, ovvero l'interruzione della sua attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

c) La confisca

All'esito della condanna ovvero nel caso in cui l'Ente sia assolto in ragione del riconoscimento dell'idoneità del Modello adottato e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, il giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

d) La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'Ente (art. 18).



Il sistema sanzionatorio per gli Enti

1.4 LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'Ente è ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6.

In tal senso, il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello astrattamente idoneo non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che esso sia effettivamente ed efficacemente attuato. In particolare, ai fini di un'efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- lo svolgimento di verifiche periodiche sulla concreta attuazione e osservanza del Modello;
- l'eventuale modifica del Modello quando emergono significative variazioni nella struttura organizzativa dell'Ente o delle modalità di svolgimento delle attività operative, se risultano violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative (ad es. l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto o delle relative sanzioni);

- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'**Ente non risponde se prova che:**

Adozione del Modello

L'organo dirigente ha **adottato** ed **efficacemente attuato, prima** della commissione del fatto, **Modelli** di organizzazione e di gestione **idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi

Identificazione dell'OdV

Il compito di vigilare sul **funzionamento** e l'**osservanza** dei **Modelli** e di curare il loro **aggiornamento** è stato affidato ad un **organismo dell'Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza)

Elusione fraudolenta del Modello

Le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i **Modelli** di organizzazione e di gestione

Monitoraggio da parte dell'OdV

Non vi è stata **omessa** o **insufficiente vigilanza** da parte dell'**Organismo di Vigilanza**

L'esimente

1.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere innanzi al giudice penale italiano anche per l'illecito amministrativo dipendente da reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 c.p. e a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova

l'azienda o la sede legale (Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);

- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, a cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p., in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

2. LA FONDAZIONE MED-OR E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

2.1 PREMESSA

La Fondazione Med-Or (di seguito anche la "Fondazione") si configura come ente senza fini di lucro, costituita ad opera di Leonardo S.p.A. (di seguito anche "Leonardo" o "Socio Fondatore"), con l'obiettivo di:

- unire le competenze e le capacità dell'industria con il mondo accademico per lo sviluppo del partenariato geo-economico e socio-culturale con i Paesi del Mediterraneo allargato, dell'Africa Sub-sahariana, del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente con la finalità di porre le basi per uno sviluppo sostenibile ed integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno, che consenta a Leonardo l'avvio di partnership strategiche di lungo periodo che, attraverso investimenti e sinergie industriali permetta all'Italia di esprimere il meglio delle proprie competenze;
- integrare l'industria e l'accademia; innescare sinergie pubblico-private; sostenere e favorire il dialogo costruttivo tra Paesi, Culture, Sistemi economici con l'obiettivo di offrire una piattaforma utile al Sistema Paese;
- essere funzione propositiva nello sviluppo di programmi strutturali nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza con l'obiettivo di sviluppare e consolidare le competenze e le capacità delle Aree geo-politiche di interesse di Leonardo, nel rispetto degli ordinamenti e delle culture di rispettivo riferimento, con la realizzazione di soluzioni multi scopo ovvero in grado di sostenere ed accrescere la loro resilienza e sicurezza, in chiave tecnologica innovativa;
- essere un ponte attraverso il quale possono circolare idee, programmi e progetti concreti, rendicontabili e coerenti con il ruolo di Leonardo nello scenario internazionale;
- fornire un servizio di aggiornamento informativo periodico, di tipo geo-politico e strategico, sulle tematiche rientranti nello scopo e nelle finalità della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Socio Fondatore, ossia Leonardo S.p.A.;
- Soci Aderenti, ossia le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni – nominate con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione – che, condividendo le finalità di quest'ultima, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo.

I membri della Fondazione sono vincolati alle norme dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il **sistema di governance** della Fondazione è composto da:

- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Strategico;
- Presidente;
- International Board;
- Comitato Scientifico;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

La **struttura organizzativa** della Fondazione si articola in:

- Direttore Generale, a diretto riporto del Presidente, con la responsabilità di sovrintendere all'andamento gestionale della Fondazione, curare la sua organizzazione e vigilare sul personale, nonché fornire supporto alle attività dei comitati istituiti;
- cinque strutture principali, a diretto riporto del Direttore Generale, in particolare:
 - ~ Relazioni istituzionali: gestisce i rapporti con gli stakeholders istituzionali nazionali, le Università e gli enti di ricerca, promuovendo e curando iniziative di partnership;
 - ~ Relazioni internazionali: gestisce i rapporti con istituzioni ed enti internazionali, promuovendo e curando iniziative di partnership;
 - ~ Ricerche e analisi geopolitiche: gestisce il centro ricerche della Fondazione, curando l'esecuzione di analisi e l'elaborazione di studi e approfondimenti;
 - ~ Comunicazione: gestisce le attività di comunicazione della Fondazione, occupandosi dei contenuti del sito web, degli account social e dei rapporti con la stampa, nonché l'organizzazione degli eventi;
 - ~ Affari Generali: assicura la gestione degli affari legali e societari, delle risorse umane, dell'amministrazione e della contabilità, del procurement e dei servizi di sede

Med-Or, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Fondazione sia sempre conforme alla legge e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

2.2 I DESTINATARI DEL MODELLO

Le disposizioni del presente Modello si applicano:

- ai "Destinatari interni", ossia:
 - i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i dipendenti (ivi inclusi quelli distaccati) e i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- ai "Destinatari terzi", ossia:
 - coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Fondazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, *partner* e terze parti in genere).

I Destinatari interni e terzi sono collettivamente denominati "Destinatari".

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello.

2.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali.

La Parte Generale comprende una sintetica descrizione del quadro normativo del Decreto; della governance e della struttura organizzativa della Fondazione e del suo Sistema di Controllo Interno; delle finalità, dei Destinatari e degli elementi fondamentali del presente Modello; delle regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza; delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello; della formazione del personale e della diffusione del Modello; delle regole che disciplinano le modalità di aggiornamento del Modello.

Le Parti Speciali, invece, sono dedicate alle diverse tipologie di reato presupposto considerate rilevanti per la Fondazione all'esito dell'attività di *risk assessment*, alle aree a rischio ed alle relative attività sensibili, nonché alle regole comportamentali ed ai principi di controllo specifici a presidio dei rischi.

Il Modello si articola in:

- un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - ~ il Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, adottato dalla Fondazione, che esprime le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione;
 - ~ il Codice Etico di Leonardo S.p.A., adottato dalla Fondazione, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività della Fondazione assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di Med-Or;
 - ~ regole procedurali interne ("Procedure") tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività della Fondazione, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse;
- un **sistema di controllo di gestione** e un **sistema di controllo dei flussi finanziari** nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione adottato dalla Fondazione è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Il sistema garantisce:

- ~ la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità che possano determinare conflitti di interesse;
 - ~ la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
 - ~ la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*;
- una **struttura organizzativa** coerente con le attività della Fondazione, volta ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - ~ un organigramma, che illustra le strutture in cui si suddivide l'attività della Fondazione e le linee di dipendenza gerarchica;
 - ~ documenti organizzativi, che indicano le responsabilità attribuite alle varie strutture e le relative aree di attività;

- ~ un sistema dei poteri. In particolare, la Fondazione attribuisce *poteri di rappresentanza permanente*, tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione.

La Fondazione assicura il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio, della revisione dell'assetto macro-organizzativo, di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave, di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri;

- un **sistema di gestione dei processi esternalizzati**: la Fondazione, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto di soggetti terzi, anche facenti parte del Gruppo Leonardo;
- un **Organismo di Vigilanza**, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- un **sistema di formazione e informazione** finalizzato a divulgare i contenuti ed i principi del Modello a tutti i Destinatari interni;
- uno specifico **sistema disciplinare** per sanzionare le violazioni del Modello.



Le componenti del Modello della Fondazione

2.4 LE FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello ha lo scopo di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di *governance*, che presiede alla gestione e al controllo della Fondazione;
- definire un sistema organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- informare i Destinatari dell'esistenza del Modello e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare tutti i Destinatari interni del Modello, ribadendo che Med-Or non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, in

quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la Fondazione si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;

- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di Med-Or, che la commissione di un reato presupposto – anche solo in termini di tentativo – nel malinteso interesse o vantaggio della Fondazione, dà luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Fondazione, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Fondazione, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

2.5 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La costruzione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practices* di riferimento:

- individuazione delle aree esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "*risk assessment*"), attraverso l'analisi del contesto in cui opera la Fondazione. Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività della Fondazione, in cui sono riportate le aree a rischio reato "dirette" e "strumentali", le relative attività sensibili, le strutture della Fondazione coinvolte nelle stesse e le famiglie di reato ex Decreto 231 potenzialmente rilevanti.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Fondazione intrattiene, o potrebbe intrattenere, per il tramite di soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte dalla Fondazione sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti della stessa concorrano con soggetti esterni alla Fondazione (c.d. concorso di persone) in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter* (avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *ter*, 25 *quinquies* (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies.1*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies* e 25 *quinquiesdecies*, che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello);

- analisi dell'organizzazione e dei processi/attività a rischio della Fondazione, al fine di valutarne l'efficacia nella mitigazione del rischio reato (c.d. "as-is analysis");
- individuazione delle aree di implementazione, integrazione e/o rafforzamento dei processi e del sistema dei controlli (c.d. "gap analysis");
- definizione delle relative azioni correttive da intraprendere (c.d. piano di implementazione).

2.6 I PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

La Fondazione si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere eluso se non fraudolentemente, anche ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Detti presidi di controllo sono articolati in tre livelli:

- **principi generali di controllo**, cui deve uniformarsi il sistema di controllo interno e di prevenzione dei rischi:
 - **segregazione delle funzioni** tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni, affinché nessuno disponga di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti;
 - **procedure interne formalizzate** ("Procedure") per la regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
 - **deleghe e procure formalizzate**;
 - **tracciabilità**, in quanto i soggetti, le unità organizzative interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- **principi generali di comportamento** volti a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta maggiormente rilevante o significativa;
- **principi di controllo preventivo** finalizzati a scongiurare la commissione dei reati in ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del Modello.

Alla luce della specifica operatività della Fondazione sono stati individuati come **maggiormente rilevanti** – e pertanto oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello – i reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione), 24 *bis* (delitti informatici), 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi della L. 146/06), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), 25 *octies.1* (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 25 *novies*

(delitti in violazione del diritto d'autore), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) e 25 *quinqüesdecies* (reati tributari) del Decreto. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti nel Codice Anticorruzione e nel Codice Etico del Gruppo Leonardo, e in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25 *bis* (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 *bis 1* (delitti contro l'industria e il commercio), 25 *quinqües* (delitti contro la personalità individuale, limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* del codice penale "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), 25 *undecies* (reati ambientali) e 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), l'esito delle attività di *risk assessment* ha portato a ritenere di **minore rilevanza** la concreta possibilità di commissione di tali reati, in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione. In ogni caso, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento descritti nelle relative Parti Speciali.

Per quanto concerne le restanti famiglie di reato previste dal Decreto, all'esito delle attività di *risk assessment* svolte, si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata **non significativa** in relazione all'ambito di attività della Fondazione. In ogni caso, il rischio ad esse connesso risulta essere adeguatamente presidiato alla luce dei principi generali di controllo descritti nella Parte Generale.

<p><u>Parte Speciale A</u></p> <p>Reati contro la Pubblica Amministrazione, e l'Amministrazione della Giustizia (artt. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 e art. 10, comma 9, L. 16.03.2006 n. 146)</p>	<p><u>Parte Speciale B</u></p> <p>I reati informatici e di trattamento illecito di dati, i delitti contro l'industria e il commercio, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 24 bis, 25 bis.1, 25 novies e 25 bis del Decreto)</p>	<p><u>Parte Speciale C</u></p> <p>Reati associativi (artt. 24 ter del Decreto e 10 della Legge 146/2006)</p>
<p><u>Parte Speciale D</u></p> <p>La corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis)</p>	<p><u>Parte Speciale E</u></p> <p>reati contro la tutela dei lavoratori ed i reati ambientali (artt. 25 septies, 25 duodecies, 25 quinquies - limitatamente all'art. 603 bis c.p. - e 25 undecies del Decreto)</p>	<p><u>Parte Speciale F</u></p> <p>reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies e art.25 octies.1 del Decreto)</p>
<p><u>Parte Speciale G</u></p> <p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)</p>	<p><u>Parte Speciale H</u></p> <p>Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)</p>	

2.7 LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

L'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 LA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'OdV della Fondazione è un organo collegiale misto, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, la maggioranza dei quali esterni alla Fondazione; il Presidente dell'OdV è scelto tra i membri esterni.

I membri esterni dell'Organismo vengono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche interessate; in particolare, essi devono aver maturato un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Med-Or, che individua altresì il Presidente dell'OdV, scegliendolo tra uno dei membri esterni, e determina la remunerazione dei suoi componenti.

La nomina, i compiti, le attività e il funzionamento dell'OdV, nonché la durata in carica, la revoca, la sostituzione e i requisiti dei suoi membri, sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Inoltre, l'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si è dotato di un apposito Regolamento, espressione della propria autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività.

In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV della Fondazione è in possesso dei requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.

Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.

Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, lo Statuto prevede che l'Organismo resti in carica per la durata di tre anni. Ciascun componente esterno dell'OdV non può essere rieletto per più di una volta; in ogni caso, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, con cadenza annuale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ai medesimi enti in ragione di ogni evento di particolare rilievo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'Organismo al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività.

b) Professionalità

I membri dell'OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Fondazione, nell'ambito dell'autonomia di spesa e del budget assegnato.

c) Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Fondazione, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi, di norma, almeno una volta a trimestre, per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli. A tal fine l'OdV predispone un Piano annuale delle attività, ferma restando la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli a sorpresa.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi sensibili ai sensi del Decreto, l'OdV si avvale anche dei flussi informativi nei suoi confronti e delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato.

3.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO AI MEMBRI DELL'ODV

I membri dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non essere soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, in liquidazione giudiziale, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
3. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.);
4. non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del D. Lgs. 58/2008 (T.U.F.);
5. non essere indagato per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
6. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri esterni dell'OdV devono possedere anche i seguenti requisiti di indipendenza:

1. non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori, membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Dirigenti della Fondazione, nonché con i medesimi soggetti del Socio Fondatore e delle società del Gruppo Leonardo;
2. non trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione; in particolare, non devono avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con la Fondazione (o con il Socio Fondatore o con le società del Gruppo Leonardo) tali da comprometterne l'indipendenza;
3. non ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione o del Socio Fondatore o di altra società del Gruppo Leonardo;
4. non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Leonardo (o in altra società del Gruppo Leonardo), tale da comprometterne l'indipendenza.

Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni dell'Organismo, all'atto della nomina, e comunque non oltre 10 giorni successivi alla stessa, devono rilasciare apposita dichiarazione, a pena di decadenza²⁸. Nel contesto della medesima dichiarazione, i membri dell'OdV s'impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno dei previsti requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché, più in generale, qualsiasi circostanza sopravvenuta che li renda incompatibili con lo svolgimento dell'incarico.

Costituisce possibile giusta causa di sospensione e di successiva revoca dalla carica:

1. il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza sopra specificati (il cui verificarsi deve essere tempestivamente comunicato dai membri dell'OdV);
2. la violazione dell'obbligo di partecipare ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
3. la perdita della posizione di dipendente della Fondazione, di Leonardo o di altra società del Gruppo Leonardo (per i membri interni);
4. il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'OdV, nonché la violazione del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo .

Qualora la revoca dall'incarico venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto.

²⁸ Qualora la nomina sia contestuale all'approvazione del Modello, il termine di 10 giorni decorrerà da tale data.

3.3 LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV della Fondazione verifica e vigila sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale, l'adeguatezza e l'efficacia del Modello in relazione alla struttura ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività della Fondazione o della normativa vigente, nonché in caso di violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello e delle procedure ("Procedure"), promuovendo, anche previa consultazione delle strutture interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema dei poteri in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle strutture interessate, sulle attività valutate a rischio di reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un idoneo flusso informativo verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al Decreto, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- promuovere l'attività di formazione del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- proporre corsi di formazione sul Modello e sul D. Lgs. 231/2001.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere ad ogni documento ed informazione rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento della propria attività;
- esigere che i Responsabili delle strutture forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- richiedere informazioni a consulenti, fornitori, *partner* e terze parti in genere, nell'ambito delle attività svolte per conto della Fondazione.

L'Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

3.4 L'INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI

L'OdV della Fondazione, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti un'informativa annuale avente ad oggetto:

- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Fondazione, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul Piano di attività.

Inoltre, l'OdV deve riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- la mancata collaborazione da parte delle strutture della Fondazione;

- l'esistenza di procedimenti penali per reati che potrebbero determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nei confronti di soggetti che operano per conto della Fondazione, ovvero l'esistenza di procedimenti penali per l'illecito amministrativo a carico della Fondazione;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

L'Organismo, inoltre, deve riferire senza indugio al:

- Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dall'International Board, dal Comitato Scientifico, dal Direttore Generale, da Dirigenti della Fondazione o da membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Revisori dei Conti, eventuali violazioni del Modello poste in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

3.5 I FLUSSI INFORMATIVI E LE SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.5.1 I FLUSSI INFORMATIVI

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'OdV.

Tutti i Destinatari del Modello devono informare l'Organismo di ogni violazione del Modello, nonché di tutti i comportamenti o eventi potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si distinguono in:

- **informativa periodica;**
- **flussi informativi *ad hoc*.**

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

3.5.1.1 I FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

Devono essere comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile) di seguito riportate a titolo esemplificativo, concernenti attività ricorrenti:

- le variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Fondazione ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;

- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
- eventuali contestazioni risultanti a seguito di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione.

3.5.1.2 LE INFORMATIVE *AD HOC*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da esponenti della Fondazione o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

- i provvedimenti notificati dall'Autorità giudiziaria alla Fondazione o ai suoi Amministratori o al suo personale dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01 ovvero per i relativi reati presupposto;
- evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello, del Codice Etico e/o del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Fondazione;
- eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o dagli organi di vigilanza in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e dell'ambiente, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dalle relative procedure;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura organizzativa della Fondazione;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
- le operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.

L'Organismo può, inoltre, prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.5.2 LE SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto 231 (segnalazioni - *whistleblowing*).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Per permettere l'invio delle segnalazioni all'OdV, sono stati istituiti i seguenti canali:

- indirizzo di posta elettronica dedicato: organismodivigilanzamedor@med-or.org
- posta, alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Med-Or, Via Cola di Rienzo 9/11 – 00192 Roma, Italia;
- sezione dedicata sito web Med-Or.org

La Fondazione assicura:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 modificato dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017);
- il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al paragrafo 5.

Per maggiori informazioni sulle modalità di istruttoria e verifica delle segnalazioni ricevute, si rinvia alla "Procedura sulla gestione delle segnalazioni".

4. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO VERSO L'INTERNO E VERSO L'ESTERNO

4.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Fondazione promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerlo e ad attuarlo, anche attraverso attività di formazione sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello, dandone evidenza all'OdV.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- l'inserimento del Modello, del Codice Etico e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo nel sito internet della Fondazione;

- la messa a disposizione del Modello, del Codice Etico e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo per tutto il personale, nonché la distribuzione di tali documenti ai nuovi assunti al momento dell’inserimento, con firma attestante l’avvenuta ricezione e l’impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
- l’aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello, al Codice Etico e/o al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, tramite comunicazioni *ad hoc*.

Il percorso di formazione viene attuato mediante incontri/“workshop” in aula e/o con modalità “e-learning”. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e viene tracciata (ad esempio mediante richiesta della firma di presenza per le sessioni in aula). La Fondazione monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, compresi i neo-assunti.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico e/o al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, ove l’OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

4.2 L’INFORMATIVA A CONSULENTI, FORNITORI, *PARTNER* E TERZE PARTI IN GENERE

Med-Or promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello, del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e del Codice Etico anche tra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, *partner* e terze parti in genere.

La Fondazione provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto, prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, sono sanzionabili le condotte poste in essere in violazione del Modello. Essendo quest’ultimo costituito anche dal sistema normativo interno, che ne è

parte integrante, ne deriva che per “violazione del Modello” deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti che compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 2.2.1).

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio e/o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto;
- b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- c) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato indicate quali “strumentali” nelle Parti Speciali del Modello;
- d) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dalle Procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- e) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- f) mancata partecipazione all’attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari interni;
- g) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle Procedure, ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’OdV;
- h) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni sulla violazione del Modello e, soprattutto, dei segnalanti;
- i) segnalazioni sulla violazione del Modello che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave;
- j) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- k) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’OdV (cfr. *infra*).

L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell’illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito (tempi e modalità concrete di realizzazione dell’infrazione);

- comportamento complessivo del lavoratore;
- mansioni del lavoratore;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Fondazione;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Fondazione ed il relativo procedimento disciplinare.

5.2 LE MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico/delega;
- adozione di altri provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'Amministratore e/o membro del Collegio dei Revisori dei Conti nei confronti della Fondazione e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

5.2.1 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELL'INTERNATIONAL BOARD

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Comitato Scientifico o dell'International Board, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, il quale procede ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico;
- adozione di altri provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità

del componente del Comitato Scientifico o dell'International Board nei confronti della Fondazione e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

5.2.2 LE SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (IMPIEGATI E QUADRI)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali prescritte nel Modello sono definiti come "illeciti disciplinari".

Le sanzioni potenzialmente irrogabili possono essere le seguenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, e tenendo conto delle circostanze riportate nel precedente paragrafo 5.1.

5.2.3 LE SANZIONI PER I DIRIGENTI

In caso di violazione da parte di un dirigente delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso.

5.2.4 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, FORNITORI, PARTNER E TERZE PARTI IN GENERE, E DEI I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni comportamento in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale con consulenti, fornitori, *partner* e terze

parti in genere, ed anche con i membri dell'Organismo di Vigilanza può determinare la sospensione o la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, nonché l'eventuale proposizione dell'azione per il risarcimento dei danni subiti, in virtù delle clausole che la Fondazione prevede in ogni contratto.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore.

La Fondazione, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

5.3 IL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;
- contraddittorio, ovvero la possibilità a favore del soggetto a cui è stata contestata la violazione di proporre argomentazioni a sua difesa;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi della Fondazione di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

5.3.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Presidente, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- contenere gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi a supporto della contestazione;
- contenere la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti. In tal caso, l'OdV promuoverà l'avvio del procedimento previsto dallo Statuto dell'Organismo medesimo.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai lavoratori dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, viene, a cura degli organi competenti, revocato l'incarico all'Amministratore interessato. Resta in ogni caso ferma (anche in mancanza di un licenziamento dell'Amministratore e comunque nelle more dello svolgimento del procedimento di cui al paragrafo successivo) la facoltà della Fondazione di adottare ogni più opportuna iniziativa nei confronti dello stesso Amministratore, dandone adeguata e tempestiva informazione all'OdV.

5.3.2 LE MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELL'INTERNATIONAL BOARD

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Comitato Scientifico o dell'International Board, l'OdV trasmette al Presidente, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- contenere gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi a supporto della contestazione;
- contenere la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

5.3.3 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

A) Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del Decreto, è previsto che:

- il Consiglio di Amministrazione decide nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- il Presidente si attiva per la definizione della posizione del soggetto in relazione al relativo procedimento disciplinare.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Tale termine decorrerà dalla data in cui sono state rese le giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali.

Ferma restando la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria, il dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento disciplinare, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile al caso concreto.

B) Impiegati e quadri

Il procedimento di applicazione della sanzione da parte della Fondazione nei confronti di impiegati e quadri avviene nel rispetto delle disposizioni dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Le sanzioni devono essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

5.3.4 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI TERZI DEL MODELLO

Al fine di consentire l’assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate ai paragrafi precedenti, il Responsabile della struttura interna che gestisce il rapporto contrattuale con il soggetti terzo, sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dal Presidente e Direttore Generale, nonché dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti, invia all’interessato una comunicazione scritta contenente l’indicazione della condotta contestata, le previsioni del Modello oggetto di violazione, gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione, nonché l’indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l’applicazione.

5.3.5 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il procedimento sanzionatorio applicabile nei confronti degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di uno o più componenti dell’OdV. In tal caso, la segnalazione della violazione è trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale provvede a redigere la relazione ed a trasmetterla al Consiglio di Amministrazione, per la delibera del caso.

6. L’AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

A norma dell’art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sovrintende all’aggiornamento e adeguamento del Modello.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell’aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o delle attività della Fondazione;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali o gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV).